

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3435 del 05/07/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta Conserve Italia s.c.a. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC esistente di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi a partire da materie prime vegetali (Punto 6.4b2 ALL. VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06 e smi) sito in Comune di Cotignola, via peschiera n. 24/25. Aggiornamento AIA per Modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3571 del 04/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno cinque LUGLIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 E SMI, L.R. 21/04 E SMI. DITTA CONSERVE ITALIA S.C.A. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC ESISTENTE DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI O MANGIMI A PARTIRE DA MATERIE PRIME VEGETALI (PUNTO 6.4B2 ALL. VIII PARTE SECONDA D.LGS 152/06 E SMI) SITO IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA PESCHIERA N. 24/25. AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'installazione IPPC in oggetto, la Ditta Conserve Italia sca con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena, via Poggi n. 11 (P.IVA 00708311204) risulta intestataria, nella persona del suo gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 890 del 15/03/2013, per lo stabilimento sito in Comune di Cotignola, località Barbiano, via Peschiera n. 24/25;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;

CONSIDERATO:

- che in data 04/12/2017 la ditta Conserve Italia sca ha presentato, attraverso il portale Regionale IPPC-AIA (PGRA/2017/15951 del 04/12/2017), comunicazione di modifica del provvedimento sopra richiamato, certificando anche l'avvenuto versamento delle relative spese istruttorie (importo versato in data 30/11/2017 pari a 250 €);
- che tale modifica prevede lo spostamento della cabina elettrica della centrale termica, l'installazione di una nuova sorgente RX sulla linea 125 vetro per il controllo della presenza di corpi estranei all'interno delle bottiglie e richiesta di correzione di una delle metodiche di campionamento riportate nell'Allegato F del provvedimento n. 890/2013;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 33474/2017, emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la

prevenzione, l'ambiente e l'energia; richiamato in particolare l'art. 11 "*Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle installazioni*";

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione:
- circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "*Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04*", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005*" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "*Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA*", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate*";
- circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, posso essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento"

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016, avente ad oggetto: “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- con provvedimento n. **890 del 15/03/2013** è stata rilasciata l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, rinnovo con modifica non sostanziale, al gestore della ditta **Conserve Italia sca**, avente sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena, via Poggi n. 11 e stabilimento in Comune di Cotignola, località Barbiano, via Peschiera n. 24/25, per la prosecuzione dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi a partire da materie prime vegetali, di cui al **Punto 6.4b2 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi**;
- con nota PGRA/2017/15951 del 04/12/2017 la ditta Conserve Italia sca ha presentato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA, richiesta di modifica non sostanziale per lo spostamento della cabina elettrica della centrale termica, l'installazione di una nuova sorgente RX sulla linea 125 vetro per il controllo della presenza di corpi estranei all'interno delle bottiglie e richiesta di correzione di una delle metodiche di campionamento riportate nell'Allegato F del provvedimento n. 890/2013; non comportando incrementi produttivi e variazioni nelle fasi di lavorazione del processo produttivo;
- in merito alla correzione della metodica di campionamento la ditta chiede di correggere la metodica indicata per il campionamento del COV espressi come COT con quella specifica dei SOV, parametro per cui è indicato il rispetto del limite per i punti di emissione E4 ed E6;
- a tal proposito è opportuno specificare che quanto richiesto per i punti di emissione E4 ed E6 come parametro da controllare e per cui rispettare il limite indicato, è da intendersi Sostanze Organiche Volatili espresse come Carbonio Organico Totale, per cui la metodica di campionamento indicata risulta essere la UNI EN 12619:2013;
- con nota assunta al PG 39552 del 20/04/2015 della Provincia di Ravenna, la ditta Conserve Italia sca ha presentato, in allegato al report annuale riferito al 2014, gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ai sensi della DGR 245 del 16/03/2015, dai quali emerge la non necessità dell'elaborazione della relazione di riferimento;
- con nota PGRA/2018/6681 del 23/05/2018 è stato trasmesso da ARPAE ST il rapporto ispettivo, relativo alla visita ispettiva effettuata in data 10/05/2018;
- durante la visita ispettiva è stata valutata la relazione “Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento”, presentata dalla ditta in allegato al report annuale relativo alle attività di monitoraggio dell'anno 2014 e sopra richiamata;
- l'esito di detta valutazione è stato trasmesso da ARPAE ST con nota PGRA/2018/6239 del 14/05/2018, evidenziando *“un giudizio positivo in relazione agli elementi delle pre-relazione di riferimento osservati in fase ispettiva”*;

RICHIAMATA la nota della scrivente SAC PGRA/2018/4650, avente ad oggetto *“Controlli programmati in AIA per le acque sotterranee e per il suolo – proroga del termine per la presentazione di proposte da parte dei gestori”*, con cui si è resa nota la proroga concessa dalla Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, per la presentazione delle proposte da parte dei gestori di installazioni AIA, delle attività di monitoraggio e dei controlli sulle acque sotterranee e sul suolo, come disposti all'art. 29-sexsies del D.Lgs 152/06 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le modifiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, con nota PGRA/2017/15951 del 04/12/2017, come non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

TENUTO CONTO che

- con nota assunta al protocollo generale della Provincia PG 53929 del 18/06/2013, la ditta Conserve Italia sca ha comunicato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA una nota di precisazioni rispetto ad alcuni refusi contenuti nel provvedimento n. 890 del 15/03/2013: limite per le polveri indicato per i punti di emissione E4 ed E6 (cabina verniciatura), comunicazione limite rilevabilità dei kit per i monitoraggi settimanali dei nitrati, corretta denominazione della linea tetra Gemina (erroneamente indicata come Combibloc);
- che per tale comunicazione non si è, a suo tempo, ritenuto necessario aggiornare l'atto di AIA n. 890 del 15/03/2013, anche secondo quanto previsto dalla circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto *“Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle*

Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04”, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA con o senza aggiornamento dell’atto;

VISTO il rapporto di visita ispettiva (assunto al Protocollo Generale della Provincia di Ravenna al PG 22963 del 04/03/2014, con il quale venivano evidenziati e chiariti alcuni aspetti anche relativi all’assetto della rete fognaria (matrice aria), aspetti relativi alle emissioni in atmosfera convogliate (matrice aria - parametri da monitorare, loro limiti e altre specificazioni);

CONSIDERATO che con nota assunta al protocollo generale della Provincia PG 33930 del 02/04/2014, la ditta Conserve Italia sca ha comunicato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA aggiornamenti e modifiche anche in seguito allo svolgimento della verifica ispettiva effettuata il 30/01/2014 (il cui rapporto conclusivo è assunto al protocollo della Provincia di Ravenna al PG 22963 del 04/03/2014) ed in recepimento di quanto in esso riportato;

TENUTO CONTO

- che con nota PGRA/2016/13864 del 08/11/2016, la ditta Conserve Italia sca ha comunicato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA l’aggiornamento della planimetria Allegato 3D relativa alle aree di deposito dei rifiuti non pericolosi e l’aggiornamento della tabella per l’utilizzo dei kit per i monitoraggi giornalieri e settimanali delle acque di scarico, nello specifico la sezione relativa ai metodi ufficiali comparabili;
- che per tale comunicazione non si è ritenuto necessario aggiornare l’atto di AIA n. 890 del 15/03/2013, anche secondo quanto previsto dalla circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto *“Prevenzione e riduzione dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04”*, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA con o senza aggiornamento dell’atto;

CONSIDERATO pertanto opportuno recepire con il presente provvedimento tutte le modifiche comunicate dalla ditta Conserve Italia sca per lo stabilimento di Cotignola, località Barbiano, come riportate in precedenza e aggiornare l’AIA anche tenendo conto dei rapporti di visita ispettiva precedentemente richiamati;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

SI INFORMA che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento (Ing. Laura Avveduti) della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. **di considerare** le modifiche proposte, con nota PGRA/2017/15951 del 04/12/2017, relativamente agli interventi come illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione presentata dalla **ditta Conserve Italia sca** (partita IVA 00708311204) riportate nelle premesse, come **MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell’AIA** per cui si provvede all’aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento n. 890 del 15/03/2013;
2. **di recepire** nel presente atto tutto quanto comunicato dalla ditta successivamente al rilascio del rinnovo con modifiche non sostanziali dell’AIA, avvenuto con il provvedimento n. 890 del 15/03/2013, con note assunte al protocollo della Provincia di Ravenna al PG 53929 del 18/06/2013, al PG 33930 del 02/04/2014 e al protocollo di ARPAE PGRA/2016/13864 del 08/11/2016, PGRA/2017/15951 del 04/12/2017, come richiamate in premessa;
3. **di aggiornare**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. n. 21/04 e smi, **alla ditta Conserve Italia sca**, avente sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena, via Poggi n. 11 e stabilimento in Comune di Cotignola, località Barbiano, via Peschiera n. 24/25, P.IVA 00708311204, nella persona del suo gestore Sig. Francesco Bassi, **l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per la prosecuzione e lo svolgimento delle attività IPPC** di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi a partire da materie prime vegetali, **di cui al punto 6.4b2 dell’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 e smi, come di seguito riportato:**

2.1) nella descrizione del ciclo produttivo (Allegato C al provvedimento n. 890/2013) e nell'elenco delle emissioni in atmosfera - ricambi d'aria (Allegato E al provvedimento n. 890/2013) la denominazione della linea "combibloc" è sostituita dalla denominazione "tetra Gemina";

2.2) al Piano d'adeguamento, riportato in allegato D, paragrafo D1, al provvedimento n. 890 del 15/03/2013, è aggiunto il seguente punto:

*1. entro il **31/10/2018** deve essere elaborata a trasmessa ad ARPAE SAC di Ravenna, una proposta contenente le modalità di svolgimento, frequenze e parametri, relativi a specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, con l'indicazione, se del caso, delle modalità di valutazione sistematica del rischio di contaminazione;*

2.3) quanto riportato al paragrafo E1) Emissioni in atmosfera, dell'allegato E del provvedimento n. 890 del 15/03/2013, per i punti di emissione E4 ed E6, è sostituito da quanto riportato di seguito:

PUNTI DI EMISSIONE E4 ed E6 – CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima (per ognuno)	12000	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	8	m
Durata	saltuaria	
Sezione	0,7	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili (esprese come COT)	50	mg/Nm ³

2.3) per i punti di emissione E1, E2 ed E3 caldaie a metano, è **eliminato il riferimento al limite per il parametro CO e per la verifica dei restanti parametri il dato di riferimento dell'O₂ è il 3%**;

2.4) si prende atto delle emissioni provenienti da 4 cappe di aspirazione, 3 a servizio di laboratori e 1 a servizio della linea PET; le loro caratteristiche sono di seguito riportate

Elenco emissioni	Portata (Nm ³ /h)	Durata (h/g)	Durata (gg/anno)	Altezza (m)	Sezione (m ²)
E8 – cappa Ferraro laboratorio centrale	1.400	3	250	4	0,19
E9 – cappa Gallo laboratorio centrale	1.400	3	250	7	0,19
E10 – cappa laboratorio fabbrica	2.000	24	250	3,5	0,45
E11 cappa linea PET	800	20	250	3,3	0,15

2.5) si prende atto dei punti di emissione E12, E13 ed E14 relativi rispettivamente al gruppo elettrogeno, il cui funzionamento è previsto solamente in condizioni di emergenza in caso di interruzione della fornitura dell'energia elettrica, alla pompa di emergenza per il funzionamento della centrale antincendio e alla pompa di emergenza per il prelevamento di acqua dal CER (Canale Emiliano Romagnolo); per questi punti di emissione non si indicano limiti specifici, ma si chiede la registrazione dei periodi di funzionamento, da riportare nel report annuale, come previsto al paragrafo D2.1) dell'Allegato D al provvedimento n. 890 del 15/03/2013;

2.6) il paragrafo E.2) Emissioni in acqua, dell'Allegato E al provvedimento n. 890 del 15/0/2013, è sostituito da quanto di seguito riportato

E.2) Emissioni in acqua

Aspetti generali

La rete fognaria del "Comparto principale" è separata in bianca (acque meteoriche) e nera (acque reflue industriali e acque reflue domestiche). La rete nera è collegata alla rete fognaria pubblica nera, che arriva all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane del Comune di Lugo. La rete fognaria del "Comparto magazzino automatico" è mista (acque reflue domestiche e meteoriche) e si immette in acque superficiali.

Nello specifico sono identificati i seguenti scarichi idrici:

Comparto magazzino automatico

- **S9** – acque meteoriche e acque reflue domestiche previo trattamento (degrassatori, fosse Imhoff e filtri batterici anaerobici), recapita in acque superficiali;
- **S10** – acque meteoriche, recapita in acque superficiali.

Comparto principale

- **S1, S2, S8** e lo scarico delle acque di seconda pioggia VPP2, sono costituiti da acque meteoriche e/o acque di seconda pioggia con recapito in acque superficiali;
- **S5** ed **S6**, acque reflue domestiche, previo trattamento (fosse biologiche) con recapito in rete fognaria pubblica nera;
- **S7**, scarico delle acque reflue industriali costituito da reflui provenienti dal ciclo produttivo, da acque reflue domestiche e da acque di prima pioggia; a monte di questo scarico avviene una prima separazione dei solidi sospesi tramite grigliatura; per questo punto di scarico la ditta deve rispettare quanto previsto nella tabella 2 del "Regolamento per il servizio di fognatura" del Comune di Cotignola, ad eccezione di alcuni parametri per cui sono ammesse deroghe (pH, Solidi Sospesi Totali, BOD₅, COD).

Ai reflui precedentemente citati si aggiungono quelli derivanti dal locale caldaia e più precisamente dalle operazioni di rigenerazione delle resine a scambio ionico, che per le loro caratteristiche intrinseche necessitano di una adeguata equalizzazione e di un controllo del pH prima del loro convogliamento in fognatura: una prima equalizzazione delle acque di scarico derivante dalle operazioni di rigenerazione delle resine a scambio ionico avviene già a monte al punto di sgrigliatura nel locale demineralizzazione, dove le acque di rigenerazione acide ed alcaline si miscelano in una prima vasca di raccolta, poi gradatamente viene scaricata attraverso una fogna dedicata alla vasca di raccolta con sgrigliatore di stabilimento dove viene monitorato il pH in continuo ed in caso del non rispetto dei parametri non si permette la fuoriuscita dell'acqua in fognatura ma viene recuperata in vasca di equalizzazione per poi riscicarla quando si raggiunge il valore corretto per lo scarico in pubblica fognatura.

Prescrizioni

Deve essere rispettato quanto previsto in Allegato F Piano di Monitoraggio, paragrafo F5) Matrice acqua.

1. Lo scarico delle acque reflue industriali, nel punto ufficiale di prelevamento **S7** (dotato di campionatore automatico) deve essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla tabella 2 del "Regolamento per il servizio di fognatura" del Comune di Cotignola, ad eccezione dei parametri sotto riportati, per cui è prevista una deroga

Parametro	Valore
pH	4,5 – 12
Solidi sospesi Totali	1000 mg/l
BOD ₅	4000 mg/l
COD	7000 mg/l

2. Le determinazioni analitiche devono essere riferite ad un campionamento medio prelevato nell'arco delle 3 ore che garantisce la rappresentatività dello scarico in rete fognaria pubblica; su richiesta della ditta è giustificato anche il campionamento delle 24 ore per una maggiore rappresentatività dello scarico.
3. I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche a servizio dei due gruppi di servizi igienici che adducono allo scarico S9 (pozzetti degrassatori, fosse Imhoff e filtri batterici anaerobici) devono essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione, di cui tenere registrazione.
4. Per assicurare il rispetto dei valori limite di emissione (VLE) è installato immediatamente a monte del pozzetto ufficiale di prelevamento, un sistema di grigliatura che dovrà essere manutenzionato con cadenza opportuna e tale da garantire sempre la massima efficienza.
5. I punti assunti come ufficiali per le misurazioni e il prelievo devono sempre essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità di controllo.
6. I dati delle misurazioni effettuate con kit specifici devono essere registrati, conservati e tenuti a disposizione delle Autorità preposte al controllo; per lo svolgimento delle analisi previste semestralmente con l'applicazione delle metodiche ufficiali, riportate nel piano di monitoraggio (allegato F, paragrafo F5) dovrà essere data comunicazione ad Arpa almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni campionamento.
7. Dati i significativi valori di portata (particolarmente importanti nella fase di lavorazione della frutta fresca) i flussi di massa giornalieri generati devono essere monitorati al fine di tenere sotto controllo l'impatto che si genera sul sistema fognario e sull'impianto di depurazione finale.

2.7) la tabella delle attività di monitoraggio riportata al paragrafo F4) MATRICE ARIA, dell'allegato F del provvedimento n. 890 del 15/03/2013, è sostituita dalla seguente

Emissione	Parametri	Limiti	Frequenza
E1 - Caldaia a metano	Polveri	5 mg/Nm ³	I limiti si intendono rispettati a condizione che venga utilizzato metano.
	NO _x	350 mg/Nm ³	
	SO _x	35 mg/Nm ³	
E2 - Caldaia a metano	Polveri	5 mg/Nm ³	
	NO _x	350 mg/Nm ³	
	SO _x	35 mg/Nm ³	

E3 - Caldaia a metano	Polveri NO _x SO _x	5 mg/Nm ³ 350 mg/Nm ³ 35 mg/Nm ³	Si richiede la manutenzione delle caldaie con frequenza almeno annuale
E4 ed E6 - Cabina di verniciatura	Polveri Sostanze Organiche Volatili (esprese come COT)	10 mg/Nm ³ 50 mg/Nm ³	Annuale. Registrazione mensile consumo prodotti vernicianti
E5 - Scrubber - impianto di sterilizzazione			Registrazione mensile consumi di acido acetico e peracetico
E7 - Saldatura	Polveri	10 mg/Nm ³	Registrazione mensile consumi di materiale per saldatura
E1 ed E2 – Caldaie con alimentazione a BTZ, solo in caso di emergenza	Polveri NO _x SO _x CO	30 mg/Nm ³ 350 mg/Nm ³ 350 mg/Nm ³ 10 mg/Nm ³	<u>Qualora il funzionamento delle caldaie con l'alimentazione a BTZ superi le 10 ore continuative di durata, deve essere attivato almeno un autocontrollo per la verifica del rispetto dei limiti</u>

2.8) al paragrafo F4) Matrice aria, dell'Allegato F al provvedimento n. 890 del 15/03/2013, il sottoparagrafo "Verifica di conformità e rispetto dei limiti" è sostituito con quanto di seguito riportato:

Criteri di monitoraggio delle emissioni e valutazione dei limiti

In riferimento alle modalità del monitoraggio delle emissioni, il gestore deve attenersi a quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 e smi – Parte V – Allegato VI (aggiornato da D.L. 183 del 15/11/2017). Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.). In caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dall'Allegato VI punto 2.3) nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Per quanto riguarda la valutazione dei valori limite di emissione relativamente alle misurazioni discontinue, se non diversamente espresso nell'AIA, i valori limite di emissione si intendono rispettati se nessuno dei valori medi misurati durante il periodo di campionamento di 1 ora supera il rispettivo limite di emissione.

La valutazione viene eseguita previa sottrazione dell'incertezza di misura, nel caso in cui, per uno stesso inquinante, vengano eseguite più misurazioni pari almeno al periodo minimo prescritto, ogni singolo risultato deve rispettare la condizione precedentemente esposta.

2.9) la tabella per l'utilizzo dei kit per i monitoraggi giornalieri e settimanali delle acque di scarico, nello specifico la sezione relativa ai metodi ufficiali comparabili, riportata al sottoparagrafo F5.1) dell'Allegato F al provvedimento n. 890 del 15/03/2013, è sostituita dalla seguente

Parametro	Frequenza	Metodo ufficiale comparabile o limite di rilevabilità
COD	Giornaliera	DIN 38409-H41-H44 ISO 6060-1989 DIN/ISO 15705 EPA 410.4
Fosforo totale	Settimanale	DIN 38405 D11-4 ISO 6878-1-1986 EPA 365.2+3
Nitriti	Settimanale	DIN 38405 D11-4 ISO 26777 EPA 354.1
Nitrati	Settimanale	DIN 38405-9 ISO 7890-1-2-1986 DIN 38045 D9-2
Azoto ammoniacale	Settimanale	DIN 38406 E5-1 ISO 7150 EPA 350.1

4. di prendere atto della valutazione positiva (PGRA/2018/6239), in relazione agli elementi osservati in fase ispettiva, della relazione "Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", presentata dalla ditta Conserve Italia sca per lo stabilimento di Cotignola, località Barbiano, via Peschiera 24/25 con nota assunta al Protocollo Generale della Provincia di Ravenna PG 39552 del 20/04/2015; la ditta deve provvedere ad aggiornare la suddetta relazione ogni qual volta vengano proposte delle modifiche che interessano le sostanze pericolose (utilizzate, prodotte o rilasciate), il processo produttivo se interviene sulle sostanze pericolose (utilizzate, prodotte o rilasciate) ed i presidi di tutela ambientale;
5. **di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 890 del 15/03/2013;**
6. di assumere il presente provvedimento di modifica e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
7. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia del presente provvedimento e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aiaripa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

DICHIARA inoltre che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
(Dott. Alberto Rebucci)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.